

## ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### DETERMINAZIONE N. 8 DEL 28 giugno 2023

**OGGETTO:** Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. per il versamento dei contributi volontari di cui alla legge della Regione Siciliana 6 giugno 1975, n. 42.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il D.lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* e in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

**Visto** l'articolo 6, comma 4, della legge della Regione Siciliana 6 giugno 1975, n. 42, recante *"Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani"* il quale pone a carico della Regione Siciliana l'onere del pagamento dei contributi dovuti a titolo di prosecuzione volontaria a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla stessa legge regionale;

**Visto** l'articolo 6 della legge della Regione Siciliana 20 gennaio 1999, n. 5, che ha previsto l'estensione, a richiesta, delle previsioni dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 42/1975 sopra citata, fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per la pensione di vecchiaia o di anzianità, nei confronti del personale dipendente degli Enti Economici Regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate;

**Visto** l'articolo 119 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 che, modificando il comma 6 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 5/1999, ha previsto l'affidamento alla RESAIS S.p.A. della gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a) della predetta legge regionale n. 42/1975 relativo al personale già dipendente degli Enti economici regionali soppressi e posti in liquidazione ex lege regionale n. 5/1999 e trasferito in apposita area speciale transitoria a esaurimento presso la RESAIS S.p.A. a norma dell'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale n. 5/1999;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 339 del 9 novembre 2005 con la quale è stata adottata la *"Convenzione INPS-RESAIS SPA per versamenti volontari a favore dei soggetti fruitori della l.r. siciliana n. 42/1975 e successive modificazioni ed integrazioni"* con la quale sono stati definiti i criteri per il versamento dei contributi volontari al fine del raggiungimento dei requisiti utili per il pensionamento;

**Vista** la determinazione presidenziale n. 448 del 23 dicembre 2011, con la quale è stata adottata la *"Convenzione INPS - RESAIS S.p.A. per versamenti volontari a favore dei soggetti fruitori della Legge Regionale siciliana"* al fine di razionalizzare le procedure di acquisizione delle domande di prosecuzione volontaria e di versamento dei contributi volontari;

**Visto** l'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1, che ha abrogato l'articolo 6 della sopracitata legge regionale n. 5/1999 che consentiva anche ai dipendenti della RESAIS S.p.A., fra l'altro, di beneficiare della contribuzione volontaria versata all'Inps dalla stessa società, e ha precluso l'accesso al beneficio a ulteriori lavoratori;

**Visto** l'articolo 13, comma 4, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13, come modificato dall'articolo 3 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, il quale ha disposto il trasferimento, con decorrenza 1 gennaio 2023, alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. delle funzioni, competenze, risorse ed oneri prima attribuiti alla RESAIS S.p.A., per la prosecuzione degli accantonamenti di quote di contribuzione volontaria da versare all'Istituto, per i soggetti aventi diritto;

**Viste** le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, co. 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria a fini pensionistici"*;

**Atteso** che la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. ha richiesto all'Istituto di definire le modalità relative al versamento e accredito della contribuzione volontaria attraverso la stipula di una convenzione;

**Rilevato** che con la convenzione in oggetto la Società Servizi Ausiliari Sicilia si impegna, acquisita una specifica delega da parte degli interessati, a effettuare il versamento dei contributi volontari nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso dei requisiti di cui alle leggi regionali sopra richiamate;

**Preso atto** che la convenzione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione;

**Preso atto** che l'accordo non comporta oneri per l'Istituto;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**Visto** il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DETERMINA**

di adottare l'allegata convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. per il versamento dei contributi volontari di cui alla legge della Regione Siciliana 6 giugno 1975, n. 42, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

## **CONVENZIONE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA 6 GIUGNO 1975, N. 42**

**tra**

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. "le Parti") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 - rappresentato da ...,

**e**

LA SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A. (di seguito denominata "Società" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35 - codice fiscale 04567910825 - rappresentata da ...

### **Premesso che**

- l'articolo 6, comma 4, della legge della Regione Siciliana 6 giugno 1975, n. 42 pone a carico della Regione Siciliana l'onere del pagamento dei contributi dovuti a titolo di prosecuzione volontaria a favore dei soggetti individuati dalla medesima legge regionale al fine del raggiungimento dei requisiti utili per il pensionamento;
- l'articolo 15, comma 4, della citata legge regionale, autorizzava l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione a stipulare apposite convenzioni con i competenti istituti di previdenza ed assistenza per far fronte all'onere dei versamenti volontari;
- l'articolo 6 della legge della Regione Siciliana 20 gennaio 1999, n. 5, in materia di soppressione e liquidazione degli Enti Economici Regionali AZASI, EMS ed ESPI - nei confronti del personale dipendente di tali Enti Economici Regionali e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, residuo ed ancora in forza a seguito dell'applicazione degli artt. 4 e 5 della medesima legge, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 27 anni ovvero di un'anzianità anagrafica inferiore a 52 anni di età - ha previsto l'estensione, a richiesta, delle previsioni dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, fino al conseguimento dei requisiti minimi di legge per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

- l'articolo 119 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, modificando il comma 6 dell'art.7 della citata legge regionale n. 5/1999, ha previsto l'affidamento alla RESAIS S.p.A. della gestione del personale a carico del fondo di cui all'articolo 13, lettera a) della richiamata legge n. 42/1975 e successive modifiche e integrazioni relativo al personale già dipendente degli Enti economici regionali soppressi e posti in liquidazione ex lege regionale n. 5/1999 e trasferito in apposita area speciale transitoria a esaurimento presso la RESAIS S.p.A., a norma dell'art. 8, comma 1 della medesima legge regionale n. 5/1999;
- le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria sono definite dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, di *"Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria a fini pensionistici"*;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 339 del 9 novembre 2005 è stata adottata la *"Convenzione INPS-RESAIS SPA per versamenti volontari a favore dei soggetti fruitori della l.r. siciliana n. 42/1975 e successive modificazioni ed integrazioni"*, sottoscritta in data 20/10/2006, al fine di uniformare le modalità operative per il pagamento dei versamenti volontari a favore dei soggetti individuati dalla citata legge regionale n. 42/75 e s.m.i.;
- con determinazione presidenziale n. 448 del 23 dicembre 2011 è stata adottata la *"Convenzione INPS- RESAIS S.p.A. per versamenti volontari a favore dei soggetti fruitori della Legge Regionale siciliana"*, sottoscritta in data 23/8/2012, con la quale sono state razionalizzate le procedure di acquisizione delle domande di prosecuzione volontaria e di versamento dei contributi volontari;
- l'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 ha abrogato l'articolo 6 della citata legge regionale n. 5/1999 che consentiva ai dipendenti della RESAIS S.p.A., fra l'altro, di beneficiare della contribuzione volontaria versata all'Inps dalla stessa società e ha precluso l'accesso al beneficio in argomento a ulteriori lavoratori;
- l'articolo 13, comma 4, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13, come modificato dall'articolo 3 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, ha disposto il trasferimento, con decorrenza 1 gennaio 2023, alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. delle funzioni, competenze, risorse e oneri prima della RESAIS S.p.A., ora in liquidazione, per la prosecuzione degli accantonamenti di quote di contribuzione volontaria da versare all'Istituto, per i soggetti aventi diritto, come individuati dalla normativa sopra riportata.

## **Visti**

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice");

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto ""Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."".

## **Atteso che**

la Società, con nota n. 4257 del 3 marzo 2023, ha richiesto all'INPS indicazioni in merito alle modalità di versamento e accredito della contribuzione volontaria a favore dei lavoratori aventi diritto con riferimento a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13, come modificato dall'art. 3 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16;

le Parti, per la regolazione degli aspetti operativi sui termini, modalità, decorrenza degli adempimenti contributivi e rispettive responsabilità, ritengono opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale.

## **Tutto quanto sopra premesso, visto e atteso**

### **le Parti convengono quanto segue:**

#### **Art. 1**

#### ***Finalità***

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso dei requisiti di cui alle leggi regionali indicate in premessa.

#### **Art. 2**

#### ***Adempimenti della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.***

La Società si impegna, acquisita una specifica delega da parte degli interessati da consegnare alla sede di Palermo, a effettuare il versamento dei contributi volontari nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso dei requisiti di cui alle leggi regionali indicate in premessa.

### **Art. 3** ***Importo dei contributi***

L'importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è già determinato dall'INPS, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi con denunce mensili.

### **Art. 4** ***Modalità di versamento***

Il versamento dei contributi volontari è effettuato dalla Società per conto degli aventi diritto, con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'Istituto intestata alla Direzione Provinciale di Palermo (IBAN IT78Z0100003245515200001248), seguendo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico alla presente convenzione, in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Palermo rilascia alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento sono forniti alla Società secondo il tracciato presente nel medesimo allegato tecnico con le modalità indicate nell'art. 6 ultimo comma.

### **Art. 5** ***Termini per il versamento***

La contribuzione volontaria deve essere versata dalla Società con la medesima periodicità e gli stessi termini stabiliti per la generalità dei proscrittori volontari dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

Detti versamenti devono avvenire, a pena di decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui è riferita la contribuzione.

I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alla Società senza maggiorazioni di interessi.

Ai proscrittori volontari di cui alla presente Convenzione non è consentito stampare l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme versate per loro conto dalla Società a titolo di contribuzione volontaria.

**Art. 6**  
***Responsabilità delle Parti***

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi volontari da parte della Società.

La Società esonera espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a risarcire l'Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all'inadempimento degli obblighi assunti dalla Società.

La Società, inoltre, assume l'obbligo di informare l'INPS del verificarsi di eventuali situazioni segnalate dall'interessato che determinano il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa.

Le comunicazioni tra la Società e INPS avvengono a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

**Art. 7**  
***Misure di sicurezza***

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

**Art. 8**  
***Disposizioni in materia di protezione dei dati***

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.



Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4 n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario a effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati, cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione, e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

## **Art. 9** ***Decorrenza e durata***

La presente convenzione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Si procederà alla revisione della Convenzione qualora nel corso della sua vigenza dovessero presentarsi aggiunte e/o modifiche a seguito di interventi legislativi.

INPS

Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

## Versamenti volontari cumulativi .....- Allegato tecnico

### REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO

I dati riportati nella causale del bonifico, devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:

VVCUMULATIVI;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>

dove:

1. VVCUMULATIVI è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in convenzione (0081)
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante

È importante che i dati siano presenti nell'ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (";").

Segue l'esempio di una possibile causale corretta:

VVCUMULATIVI;**0077**;16/09/2023;00000000000; **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A**

### CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI TESTA COD. 0250

DATO	LNG	TIP O	POS .
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA BONIFICO (2)	8	N	18
CODICE FISCALE ENTE	16	AN	26
CODICE SAP (*)	4	N	42
DATA VERSAMENTO (3)	8	N	46
IMPORTO VERSATO	13	N	54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4)	12	N	67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI)	22	A	79
DESCRIZIONE ENTE	24	A	101

DESCRIZIONE SEDE	24	A	125
VUOTO	98		149
TIPO RECORD (VALORE "0250") (*)	4	N	247

NOTE (\*) = campo preimpostato da non modificare (**0077**)

- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO  
RECORD DI DETTAGLIO**

**COD. 0650**

<b>DATO</b>	<b>LNG</b>	<b>TIP O</b>	<b>POS .</b>
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)            1= correnti        2= arretrati	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
CODICE PROSECUTORE (*)	10	N	10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*)	2	N	20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE "AAAA" (*)	4	N	22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*)	2	N	26
ANNO TRIMESTRE FINALE "AAAA" (*)	4	N	28
IMPORTO DA PAGARE	11	N	32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*)	8	N	43
DATA INIZIO VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	51
DATA FINE VERSAMENTO - "GGMMAAAA"	8	N	59
CODELINE (*)	18	N	67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*)	4	N	85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*)	4	N	89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*)	4	N	93
CODICE FISCALE -	16	AN	97
CIN (*)	2	AN	113
COGNOME E NOME -	25	A	115
INDIRIZZO -	20	AN	140
CAP -	5	N	160
RESIDENZA -	24	AN	165
PROVINCIA	2	AN	189
VUOTO	56	AN	191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*)	4	N	247

(\*) = campo preimpostato da non modificare (**0077**)

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO  
RECORD DI CODA      COD. 300**

<b>DATO</b>	<b>LNG</b>	<b>TIP O</b>	<b>POS .</b>
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ENTE	8	N	18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO	4	N	26
IMPORTO DA VERSARE (2)	13	N	30
VUOTO	204		43
TIPO RECORD (VALORE "0300") (*)	4	N	247

NOTE (\*) = campo preimpostato da non modificare (**0077**)

- (1) = 1 = correnti    2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall' INPS